



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO

VADEMECUM

SUL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PENALI

Con il D.L. n.137/2020, cd. "*Decreto Ristori*", e con i Provvedimenti del D.G.S.I.A. susseguiti negli ultimi mesi è stato introdotto e disciplinato il deposito telematico degli atti penali.

Successivamente, con la L. n. 176/2020, entrata in vigore il 25.12.2020, di conversione in legge del "*Decreto Ristori*", è stata ufficialmente introdotta, per il periodo emergenziale, la possibilità di procedere al **deposito telematico delle impugnazioni**.

Dunque, l'**art. 24** del "*Decreto Ristori*", così come modificato in sede di conversione dalla L.n.176/2020, disciplina in modo organico il deposito telematico degli atti nel processo penale per tutta la durata dell'emergenza sanitaria -attualmente fissata al 30 aprile 2021- distinguendo due modalità diverse di deposito telematico e prevedendo tale deposito ora come *obbligatorio*, ora come *facoltativo*.

Il deposito telematico *obbligatorio* degli atti è previsto dai commi 1 e 2 del citato art.24, da leggersi in combinato disposto con il comma 6, che, a sua volta, stabilisce una sanzione di "*inefficacia*" per l'eventuale deposito effettuato mediante una modalità diversa da quella indicata.

Più in particolare, il **comma 1 dell'art.24** stabilisce, nello specifico, che il deposito, presso gli Uffici di Procura, delle memorie, dei documenti, delle richieste e delle istanze di cui all'art. 415-bis, comma 3, c.p.p., debba avvenire -senza eccezioni- *esclusivamente* mediante deposito telematico attraverso il "*Portale Deposito atti Penali*" (PDP), accessibile *online* dai difensori, tramite area riservata, dal "*Portale Servizi Telematici*" (PST) del Ministero della Giustizia.

Il **comma 2 dell'art. 24** ha introdotto, invece, una norma di delegificazione, attraverso cui, con uno o più decreti del Ministro della Giustizia, possono essere indicati una serie di ulteriori atti per i quali venga previsto il loro deposito con le medesime modalità di cui al comma 1. A tale previsione è stata data attuazione, per la prima volta, con il **D.M. 13 gennaio 2021**.

Nel caso in cui gli atti indicati dai commi 1 e 2 dell'art. 24 siano erroneamente inviati via PEC anziché depositati tramite il PDP, il comma 6 stabilisce, come detto, che il deposito non produca alcun effetto.

L'art. 24 disciplina, poi, un diverso e *facoltativo* canale di trasmissione via PEC per tutti gli atti difensivi *diversi* da quelli sopra indicati.

Il **comma 4 dell'art. 24** prevede, infatti, con norma residuale, che, per «*tutti gli altri atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2*», sia consentito il loro deposito mediante l'invio dall'indirizzo di PEC del difensore inserito nel «*Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata*» (cd. ReGIndE) di cui all'art.7 D.M. 21 febbraio 2011 n.4 e la loro trasmissione agli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari indicati in apposito provvedimento del Direttore della D.G.S.I.A. del Ministero della Giustizia (si tratta, in particolare, del provvedimento direttoriale D.G.S.I.A. n. 10791 del 9 novembre 2020).

I **commi 6-bis e seguenti dell'art. 24**, introdotti in sede di conversione del "*Decreto Ristori*" dalla L. n.176/2020, estendono, poi, espressamente tale modalità di deposito via PEC anche alle impugnazioni (cautelari e di merito), ai motivi aggiunti e alle relative memorie, nonché, «*in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli artt. 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1974, n. 354*».

Da ultimo, con il citato **D.M. 13 gennaio 2021**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2021 ed entrato in vigore il 5 febbraio 2021, è stato introdotto l'obbligo del deposito telematico anche per le istanze di opposizione all'archiviazione di cui all'art 410 c.p.p., per le denunce ex art. 333 c.p.p. e per le querele dei privati (e relative procure speciali), nonché per le nomine, le rinunce e le revoche dei difensori di fiducia indicati dall'art. 107 c.p.p. (anche in fase diversa dall'avviso di conclusione delle indagini).

Il nuovo D.M. 13 gennaio 2021, dunque, **dà attuazione alla norma di delegificazione contenuta nell'art. 24, comma 2, del "Decreto Ristori"**, conferendole forma e contenuto ed indicando, per la prima volta, quegli ulteriori atti, rispetto alle memorie e istanze ex art.415-bis c.p.p., il cui deposito deve avvenire *esclusivamente* con le stesse modalità stabilite dall'art.24, comma 1,D.L. n.137/2020, ossia mediante deposito telematico attraverso il "*Portale Deposito atti Penali*" (PDP).

Viene, così, ampliato il catalogo degli atti del processo penale il cui deposito deve avvenire in modalità telematica e in modo *esclusivo* attraverso il PDP, aggiungendosi agli atti già previsti dall'art.24, comma 1, del "*Decreto Ristori*" (memorie ed istanze ex art.415-bis c.p.p.), le opposizioni all'archiviazione, le denunce e le querele dei privati (e relative procure speciali), nonché le nomine, le rinunce e le revoche dei difensori di fiducia.

1) ATTI CHE POSSONO ESSERE DEPOSITATI TELEMATICAMENTE

Possono essere inviati **tutti i tipi di atti** indirizzati a:

Corte di Cassazione;

Procura Generale presso la Corte di Cassazione;

Corti di Appello;

Procure Generali presso la Corte di Appello;

Tribunali;

Procure della Repubblica presso il Tribunale;
Tribunali per i Minorenni;
Procure della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;
Tribunali e Uffici di Sorveglianza;
Giudici di Pace.

2) MODALITA' PREVISTE PER I DEPOSITI

Per il deposito di atti (memorie, istanze, nomine) riguardanti **la fase successiva all'avviso ex art. 415-bis c.p.p.**, per le opposizioni all'archiviazione ex art 410 cpp, le denunce e le querele dei privati (e relative procure speciali), nonché per le nomine, le rinunce e le revoche dei difensori di fiducia (anche in fase diversa dall'avviso di conclusioni delle indagini), è previsto **esclusivamente** l'invio tramite il portale telematico P.S.T. del Ministero della Giustizia. Per accedere al portale, basta collegarsi al seguente link <https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp> **con il proprio dispositivo di firma digitale collegato al pc** e, dopo aver cliccato sulla casella "login" e aver inserito il pin della firma digitale, è sufficiente cliccare sul pulsante "*Portale Deposito atti Penali - deposito con modalità telematica di atti penali*" e seguire i passi successivi presenti a schermo.

Per tutti gli altri atti, diversi da quelli di cui sopra, l'unica modalità di deposito telematico prevista è quella tramite PEC. Con riferimento a questi ultimi, non essendo prevista sanzione, analoga a quella di cui all'art. 24, comma 6, del D.L. sopra citato, si evidenzia come sia ammessa, in alternativa e come modalità facoltativa, la possibilità di un loro deposito cartaceo da parte dei difensori, in alternativa all'uso della PEC.

3) TIPOLOGIA DI FILE CHE POSSONO ESSERE INVIATI

L'articolo 2 del Provvedimento del D.G.S.I.A. del 9.11.2020 prevede una serie di requisiti per i file da trasmettere **a mezzo PEC o attraverso il Portale del P.S.T.** del Ministero della Giustizia:

- tutti i file devono essere **in formato pdf** (si tratta di un pdf nativo e non derivante da scansione di immagini);
- gli allegati all'atto, invece, dovranno essere **specificamente indicati** e potranno essere scansionati e **salvati in formato pdf**. La scansione non dovrà superare la risoluzione massima di 200 DPI (per verificare tale risoluzione, bisogna controllare le impostazioni dello scanner dal software che si utilizza per le scansioni);
- i file (atto ed allegati per l'attestazione di conformità all'originale) dovranno essere **firmati digitalmente prima dell'invio (formati accettati PAdES o CAAdES)**;
- i file trasmessi **non potranno superare in totale la dimensione di 30 mb** (per conoscere la dimensione di un file, basta cliccare col tasto destro, selezionare "*proprietà*" e verificare, sulla finestra che si apre, la dimensione);

- per gli atti inviati a mezzo PEC è necessario specificare, nel corpo della PEC, quali e quanti atti e documenti vengono allegati;
- al momento del deposito, nell'oggetto della PEC, bisogna inserire il settore di riferimento (per il Tribunale bisogna, ad esempio, indicare se dibattimento o GIP/GUP), numero e anno del procedimento penale, nonché il tipo di atto (deposito lista testi, nomina difensore, etc.).

4) CASI IN CUI UN ATTO DI IMPUGNAZIONE PUO' ESSERE RITENUTO INAMMISSIBILE

Oltre ai casi previsti dal codice di rito, il **comma 6-sexies dell'art.24 del "Decreto Ristori"** prevede l'inammissibilità dell'atto di impugnazione quando

- a) l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
- b) le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis (gli allegati) non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale;
- c) l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia;
- d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;
- e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato, per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, dal provvedimento del Direttore della D.G.S.I.A. del Ministero della Giustizia, di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato, per il Tribunale di cui all'art. 309, comma 7, del codice di procedura penale, dal provvedimento del Direttore della D.G.S.I.A. del Ministero della Giustizia di cui al comma 4.

5) DEPOSITO TELEMATICO DI ATTI IN TRIBUNALE

Come previsto dal provvedimento del Presidente del Tribunale di Campobasso del 18.11.2020, gli atti e la documentazione allegata potranno essere inviati agli indirizzi PEC:

depositoattipenali.tribunale.campobasso@giustiziacert.it

A tale indirizzo possono essere inviati tutti gli atti di cui all'art 24, comma 4, del D.L. n.137/2020, nonché le impugnazioni (cautelari e di merito), i motivi aggiunti e relative memorie, come disposto dai commi 6-bis e seguenti dell'art. 24, introdotto in sede di conversione del "Decreto Ristori" dalla L. n.176/2020.

Si evidenzia, anche per necessità dell'ufficio, che il deposito deve essere fatto con una sola modalità, per cui il deposito a mezzo PEC non può essere seguito dal deposito anche cartaceo, nè dal deposito su pec diversa da quella sopra indicata.

Per le caratteristiche dei file e il contenuto della PEC si rimanda al punto 3).

Si precisa che, allo stato, il Tribunale non è ancora abilitato al "*Portale Deposito atti Penali*".

6) DEPOSITO TELEMATICO DI ATTI IN CORTE D'APPELLO

Come previsto dal provvedimento del Presidente della Corte di Appello del 07.12.2020, gli atti e la documentazione allegata potranno essere inviati agli indirizzi PEC:

depositoattipenali.ca.campobasso@giustiziacert.it (deposito impugnazioni, istanze di revisione, indennità per ingiusta detenzione, errore giudiziario, rimessione in termini);

depositoattipenali2.ca.campobasso@giustiziacert.it (deposito atti e conclusioni relativi alla trattazione scritta dei procedimenti già iscritti; richiesta di trattazione orale dei procedimenti già iscritti);

depositoattipenali3.ca.campobasso@giustiziacert.it (istanze relative alla esecuzione penale, misure cautelari, patrocinio a spese dello Stato, difese d'ufficio, mandato arresto europeo, riconoscimento di sentenza straniera e ogni altra diversa istanza).

Per le caratteristiche dei file e il contenuto della PEC si rimanda al punto 3).

7) DEPOSITO TELEMATICO DI ATTI IN CORTE DI CASSAZIONE

Il deposito telematico degli atti dovrà essere effettuato ai seguenti indirizzi PEC:

- depositoattipenali1.cassazione@giustiziacert.it per gli atti indirizzati alle Sezioni Unite penali e alla I sezione Penale;
- depositoattipenali2.cassazione@giustiziacert.it per gli atti indirizzati alla Seconda Sezione Penale;
- depositoattipenali3.cassazione@giustiziacert.it per gli atti indirizzati alla Terza Sezione Penale;
- depositoattipenali4.cassazione@giustiziacert.it per gli atti indirizzati alla Quarta Sezione Penale;
- depositoattipenali5.cassazione@giustiziacert.it per gli atti indirizzati alla Quinta Sezione Penale;
- depositoattipenali6.cassazione@giustiziacert.it per gli atti indirizzati alla Sesta Sezione Penale;
- depositoattipenali7.cassazione@giustiziacert.it per gli atti indirizzati alla Settima Sezione Penale.

8) DEPOSITO TELEMATICO DI ATTI AL GIUDICE DI PACE

Come previsto dal provvedimento del Presidente del Tribunale, Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace del 26.11.2020, gli atti e la documentazione allegata potranno essere inviata all'indirizzo PEC:

depositoattipenali.gdp.campobasso@giustiziacert.it

9) DEPOSITO TELEMATICO DI ATTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Il deposito telematico degli atti dovrà essere effettuato ai seguenti indirizzi PEC:

- depositoattipenali.procmin.campobasso@giustiziacert.it per gli atti indirizzati alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni, in quanto, allo stato, il "*Portale Deposito atti Penali*"

riguarda solo le Procure Ordinarie.

- depositoattipenali.tribmin.campobasso@giustiziacert.it per gli atti indirizzati al Tribunale per i Minorenni (specificando, altresì, se si tratta di un procedimento dibattimentale o in fase GIP/GUP).

10) DEPOSITO TELEMATICO DI ATTI AL TRIBUNALE E ALL'UFFICIO DI SORVEGLIANZA

Per la trasmissione di atti e documenti riguardanti procedimenti di sorveglianza, dovranno essere utilizzate soltanto le seguenti due PEC:

- depositoattipenali.tribsorv.campobasso@giustiziacert.it

- depositoattipenali.uffsorv.campobasso@giustiziacert.it

Per la trasmissione di atti e documenti amministrativi, va utilizzata soltanto la PEC:

prot.tribsorv.campobasso@giustiziacert.it

11) DEPOSITO TELEMATICO DI ATTI ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

Per il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze ai sensi dell'art 415-bis, comma 3, c.p.p., di denunce e querele dei privati (e relative procure speciali), di nomine, rinunce e revoche dei difensori di fiducia (come previsto dal D.M. 13 gennaio 2021), anche in fase diversa dall'avviso di conclusioni indagini, e di istanze di opposizione all'archiviazione indicate dall'art. 410 cpp, è previsto **esclusivamente** l'invio tramite il "*Portale Deposito atti Penali - deposito con modalità telematica di atti penali*" di cui al punto 2).

Per la corretta esecuzione della procedura di deposito, è necessario evidenziare che il primo atto da inserire è la nomina difensiva, firmata digitalmente, nella sezione "*deposito nomina*".

Nel caso in cui il deposito deve essere effettuato dal difensore d'ufficio o da un difensore di fiducia la cui nomina sia anteriore all'avviso di conclusioni delle indagini (ad es., in sede di elezione di domicilio), la nomina da depositare può essere sostituita da un'autodichiarazione dell'Avvocato, che attesti di essere il difensore d'ufficio o di fiducia, sempre firmata digitalmente.

Con provvedimento del Direttore della D.G.S.I.A. del Ministero della Giustizia, dell'11.02.2021, sono state ulteriormente specificate le modalità di deposito dei mandati difensivi in fase di indagine (restando confermate quelle successive all'emissione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p.).

In particolare l'Avvocato -nella fase delle indagini preliminari e prima che sia stato emesso avviso ex art. 415-bis c.p.p., ovvero avviso ex artt. 408 e 411 c.p.p.- dovrà allegare all'atto di nomina un documento definito "*atto abilitante*", cioè un atto da cui risulti la conoscenza dell'esistenza di un procedimento a carico del proprio assistito o nel quale il soggetto difeso sia parte offesa (es., certificato ex art. 335 c.p.p.); tale atto, da allegare contestualmente al mandato difensivo, non dovrà essere firmato digitalmente.

Inserita ed accettata dal sistema la nomina, si potrà procedere con il deposito degli atti successivi.
Per tutti gli altri atti, documenti ed istanze non rientranti tra quelli sopra enunciati, il deposito può essere effettuato mediante PEC, all'indirizzo:

depositoattipenali.procura.campobasso@giustiziacert.it

Le caratteristiche dei file sono le stesse descritte nel punto 3).

I difensori nell'oggetto della PEC dovranno indicare: la fase in cui si trova il procedimento, il numero del procedimento, quello del modello (es., Mod.21, Mod.21-bis, etc.), il nome del magistrato assegnatario e il tipo di richiesta, allegando il mandato difensivo.

Nel caso in cui i difensori non siano a conoscenza di tali dati potranno acquisirli inviando una richiesta all'indirizzo pec: casellario.procura.campobasso@giustiziacert.it, attraverso la procedura prevista dall'art 335 c.p.p.

Si precisa che tutti gli atti relativi al Modello 21 Bis (procedimenti di competenza del Giudice di Pace) dovranno essere inviati non mediante portale, bensì a mezzo PEC o deposito cartaceo, in quanto il Portale non è abilitato per tale modello (sul punto, si consideri che lo stesso D.M. 13 gennaio 2021 prevede solo l'opposizione all'archiviazione ex art.410 c.p.p. e non fa riferimento alcuna all'opposizione all'archiviazione ai sensi dell'art 17 comma 2 d.lgs n. 274/2000).

Per le istanze relative alle misure alternative o, comunque, attinenti all'esecuzione della pena, il deposito deve avvenire all'indirizzo PEC: esecuzioni.procura.campobasso@giustiziacert.it

Campobasso, lì 12.03.2021

Il Consigliere Relatore
Avv. Valeria Zappone

Zappone Valeria



Il Presidente
Avv. Giuseppe De Rubertis

Giuseppe De Rubertis